



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. **513/2016**, vertente

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SAMMARTINO CIRO, elettivamente domiciliata in VIA NIZZA - TRAV. DEL MASTRO n. 1, SALERNO, presso lo studio del difensore come da procura in atti

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CARACCIOLO ANTONIO LUIGI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA T. MASELLI n. 8, SAN SEVERO, presso lo studio del difensore come da procura in atti

OPPOSTA

Conclusioni

All'udienza del 21.01.2026, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opponente depositava note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni e riportandosi ai precedenti atti difensivi. Non risultano depositate note scritte da parte opposta per la medesima udienza, ferme restando le difese, istanze e conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio. Con provvedimento del 16 febbraio 2026 la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le posizioni delle parti, lo svolgimento del processo e le ragioni della decisione possono essere ricostruiti nei termini che seguono, nei limiti di quanto necessario strettamente necessario ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 6938/2015,

Controparte_1 esponeva di avere intrattenuto con **Parte_1** rapporti commerciali aventi ad oggetto la cessione di pomodoro da industria, in forza del contratto n. 11 del 21 luglio 2011, relativo alla campagna pomodoro 2011.

La ricorrente monitoria deduceva che, in esecuzione del predetto rapporto, aveva provveduto alla consegna del prodotto agricolo pattuito e che, a fronte della merce conferita, erano rimaste insolute alcune fatture, emesse per asserite differenze di peso e prezzo relative al pomodoro venduto e consegnato alla società acquirente.

In particolare, **CP_1** poneva a fondamento della domanda monitoria la fattura n. 16/I del 26 agosto 2011, dell'importo di euro 1.340,85, la fattura n. 24/I del 31 agosto 2011, dell'importo di euro 804,48, la nota di credito n. 4/11

del 31 agosto 2011, per euro 534,56, emessa a storno parziale della fattura n. 24/I, e la fattura n. 30/I del 23 settembre 2011, dell'importo di euro 10.177,68. La somma complessivamente richiesta veniva quindi determinata in euro 11.788,45, oltre interessi e spese.

A sostegno del ricorso, la società **CP_1** produceva il contratto intercorso tra le parti, le predette fatture, la nota di credito, gli estratti delle scritture contabili e la documentazione relativa alle diffide e ai solleciti di pagamento.

Il Tribunale di Foggia emetteva quindi il decreto ingiuntivo n. 1746/2015, con il quale ingiungeva a **Parte_1** il pagamento, in favore di **Controparte_1** della somma di euro 11.788,45, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione **Parte_1**, chiedendone la revoca e contestando, sia in rito sia nel merito, la pretesa azionata dalla società opposta.

In via preliminare, l'opponente eccepiva l'improponibilità della domanda monitoria, ovvero la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 21 luglio 2011. Secondo **Parte_1**, infatti, la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al collegio arbitrale previsto dal contratto, trattandosi di lite attinente all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto negoziale intercorso tra le parti.

Sempre in via preliminare, **Parte_1** eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, assumendo che la competenza dovesse radicarsi presso il Tribunale di Nocera Inferiore, avuto riguardo alla sede della società acquirente e al luogo in cui si erano svolte le operazioni di consegna, scarico, controllo qualitativo e quantitativo del prodotto.

Nel merito, l'opponente deduceva l'insussistenza del credito azionato da **CP_1** contestando che le fatture poste a base del ricorso monitorio documentassero un effettivo corrispettivo rimasto insoluto. Secondo la prospettazione di **Parte_1**, le fatture in questione non si riferivano a forniture originarie di pomodoro da industria non pagate, bensì a pretese differenze peso/prezzo unilateralmente calcolate da **CP_1** dopo l'esecuzione delle forniture.

L'opponente sosteneva, in particolare, che il contratto attribuiva rilievo alle verifiche qualitative e quantitative da eseguirsi al momento della ricezione del prodotto presso lo stabilimento dell'industria acquirente, con redazione dei documenti di consegna, dei tagliandi di pesa e con indicazione del peso lordo, della tara, dello scarto applicato e del peso netto rilevante ai fini del pagamento.

Parte_1 affermava quindi di avere sempre determinato il corrispettivo dovuto sulla base delle pesature e dei controlli effettuati all'arrivo della merce presso il proprio stabilimento, nonché di avere regolarmente trasmesso a **CP_1** i relativi documenti di consegna e tagliandi di pesa. Aggiungeva che **CP_1** non avrebbe mai validamente contestato, nel corso dell'esecuzione del rapporto, le modalità di pesatura e di determinazione del peso netto a pagamento, e che solo successivamente avrebbe emesso fatture per conguagli non concordati e non previsti dal regolamento contrattuale.

Parte_1 contestava inoltre l'idoneità delle fatture e delle scritture contabili prodotte da **CP_1** a provare, nel giudizio ordinario di opposizione, l'esistenza del credito, trattandosi di documenti di formazione unilaterale e specificamente contestati.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1**, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposta deduceva che la fornitura di pomodoro da industria era pacificamente avvenuta e che **Parte_1** non aveva provveduto al pagamento del residuo dovuto, nonostante i ripetuti inviti e le diffide. Sosteneva che la documentazione prodotta in sede monitoria, costituita da contratto, fatture, nota di credito, registri IVA e scritture contabili autenticate, era idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.

In relazione all'eccezione di compromesso, **CP_1** osservava che la presenza di una clausola arbitrale non impediva al creditore di agire in via monitoria, non potendo gli arbitri emettere provvedimenti inaudita altera parte. Deduceva inoltre che la clausola arbitrale non risultava specificamente approvata con doppia sottoscrizione.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'opposta sosteneva la competenza del Tribunale di Foggia, richiamando il foro del luogo in cui era sorta e doveva essere adempiuta l'obbligazione pecuniaria, nonché la sede della società creditrice.

Nel merito, **CP_1** contestava la ricostruzione dell'opponente, affermando che le fatture azionate non erano state arbitrariamente emesse, ma rappresentavano il valore delle differenze riscontrate tra il peso del prodotto in partenza e quello poi riconosciuto da **Parte_1**. Secondo l'opposta, allorquando **Parte_1** aveva trasmesso le proprie schede e i propri documenti, **CP_1** aveva rilevato la difformità tra i pesi risultanti dai documenti di trasporto e quelli considerati dall'acquirente, provvedendo quindi a emettere le fatture per differenza.

Nel corso del giudizio, alla prima udienza del 9 giugno 2016, veniva inizialmente disposto l'esperimento della procedura di negoziazione assistita. Successivamente, a seguito di istanza dell'opponente, la questione veniva e con ordinanza del 4 luglio 2018, veniva revocata la precedente statuizione, ritenendosi non operante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria. Veniva quindi disposta la prosecuzione del giudizio, con acquisizione del fascicolo della fase monitoria e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Le parti depositavano quindi le memorie istruttorie.

Parte_1 articolava prova testimoniale diretta a dimostrare che il prodotto conferito da **CP_1** veniva controllato, pesato e verificato presso lo stabilimento dell'acquirente; che all'esito delle operazioni venivano redatti documenti di consegna e tagliandi di pesa; che tali documenti venivano trasmessi alla venditrice; che non vi era stato alcun accordo successivo volto a modificare il sistema di determinazione del corrispettivo; e che le fatture relative alle pretese differenze peso/prezzo erano state contestate.

CP_1 a sua volta, chiedeva l'acquisizione dei documenti di trasporto da cui, secondo la sua prospettazione, emergeva il peso della merce al momento della partenza, con le relative pesate, nonché del prospetto campagna pomodoro anno 2011. Deduceva che da tali documenti risultava la fondatezza della domanda monitoria, in quanto essi evidenziavano la differenza tra il peso del prodotto venduto a **Parte_1** e quanto da quest'ultima pagato. Chiedeva inoltre prova testimoniale sui fatti relativi alla vendita del pomodoro lungo da pelato, al conferimento del prodotto da parte delle aziende produttrici, alla pesatura del prodotto alla partenza, all'applicazione di percentuali di scarto variabili dal 3,50% al 6,00% e alla corrispondenza delle fatture azionate al valore delle differenze di peso riscontrate.

CP_1 con memoria di terzo termine, si opponeva all'ammissione della prova testimoniale articolata da **Parte_1**, assumendo la genericità e non specificità dei capitoli, nonché, per alcuni di essi, la loro inammissibilità perché aventi ad oggetto fatti negativi. In via subordinata chiedeva, ove ammessa la prova avversaria, di essere ammessa a prova contraria.

La causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale e prova orale.

All'esito dell'istruttoria, le parti ribadivano le rispettive prospettazioni. **Parte_1** insisteva nel sostenere che le risultanze testimoniali e documentali avevano confermato la regolarità del sistema di pesatura e verifica adottato presso il proprio stabilimento, nonché l'assenza di un accordo modificativo che legittimasse **CP_1** a pretendere conguagli sulla base del peso alla partenza. **CP_1** invece, valorizzava i propri documenti di trasporto, le pesature in uscita e il prospetto riepilogativo della campagna pomodoro 2011, sostenendo che da essi emergeva la differenza tra il peso effettivo del prodotto venduto e quello considerato da **Parte_1** ai fini del pagamento.

Nel corso del giudizio **CP_1** depositava note conclusive, insistendo sull'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della negoziazione assistita, sulla validità del decreto ingiuntivo, sulla infondatezza dell'eccezione di arbitrato e di incompetenza territoriale e, nel merito, sulla fondatezza del credito azionato. In particolare, sosteneva che i documenti trasmessi da **Parte_1** non erano mai stati controfirmati per accettazione da **CP_1** e che, al contrario, la società venditrice aveva contestato le pesature dell'acquirente trasmettendo i propri dati relativi alla pesa del prodotto in partenza e le relative fatture per differenza.

Successivamente, **CP_1** depositava più volte note di trattazione scritta, riportandosi agli atti e agli scritti difensivi già formulati e chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1746/2015 e la condanna dell'opponente alle spese di lite.

Parte_1, nella comparsa conclusionale, insisteva nelle eccezioni preliminari e, in particolare, nella eccezione di compromesso e nella eccezione di incompetenza territoriale; nel merito, ribadiva che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non documentavano forniture originarie rimaste impagate, ma conguagli per asserite differenze peso/prezzo, unilateralmente determinati da **CP_1** e privi di fondamento contrattuale. Sosteneva che l'istruttoria aveva confermato la correttezza delle operazioni di pesatura all'arrivo della merce, la redazione dei documenti di consegna e dei tagliandi di pesa, nonché l'assenza di accordi successivi modificativi del criterio di determinazione del corrispettivo.

Nella fase decisoria Conditalia depositava comparsa conclusionale e memoria di replica. **CP_1** pur avendo svolto nel corso del giudizio difese, memorie, note conclusive e note di trattazione scritta, non depositava comparsa conclusionale né memoria di replica nell'ultima fase decisionale.

Il mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica da parte di **CP_1** non implica rinuncia alle difese già svolte, né comporta alcuna ficta confessio. Esso rileva soltanto quale mancata ulteriore illustrazione, nella fase conclusiva, delle domande, eccezioni e deduzioni già ritualmente proposte nel corso del giudizio.

Ciò premesso, previo rigetto delle eccezioni preliminari di seguito esaminate, l'opposizione è fondata nel merito e deve essere accolta.

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda, ovvero di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, sollevata da **Parte_1** in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto n. 11 del 21 luglio 2011.

L'eccezione non è fondata.

Va anzitutto precisato, in diritto, che la presenza di una clausola compromissoria non impedisce, di per sé, al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo. Il procedimento monitorio, infatti, si caratterizza per la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte, secondo un modello non compatibile con la struttura del giudizio arbitrale, fondato sul pieno contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, anche in presenza di clausola compromissoria, il creditore conserva la facoltà di adire il giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo.

Tale affermazione, tuttavia, non esaurisce la questione. È infatti pacifico che, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'ingiunto può eccepire la devoluzione della controversia ad arbitri; ove la clausola compromissoria sia valida, efficace e applicabile alla controversia dedotta in giudizio, il giudice dell'opposizione deve prendere atto della competenza arbitrale, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri (Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265; Cass. civ., sez. VI-2, ord. 24 settembre 2021, n. 25939).

Occorre, dunque, verificare se, nel caso concreto, la clausola arbitrale invocata da **Parte_1** sia validamente ed efficacemente operante.

Il contratto prodotto in atti contiene, al punto 7, una clausola rubricata “Arbitrato”, secondo la quale le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarebbero devolute ad un collegio arbitrale. Il medesimo contratto contiene, però, anche una successiva clausola rubricata “Foro competente”, nella quale le parti richiamano, per le controversie inerenti all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, il foro competente secondo le norme del codice di procedura civile.

La coesistenza delle due previsioni impone di verificare con particolare rigore se le parti abbiano effettivamente e validamente derogato alla cognizione del giudice ordinario in favore degli arbitri.

Sul punto assume rilievo decisivo il profilo formale della specifica approvazione.

Il contratto in esame risulta predisposto secondo uno schema negoziale standardizzato, relativo alla campagna di trasformazione del pomodoro da industria, con clausole generali già articolate e predisposte e successiva sottoscrizione delle parti. In tale assenza di elementi idonei a dimostrare una specifica trattativa individuale sulla clausola arbitrale, la clausola compromissoria, in quanto diretta a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario e a deferirla ad arbitri, deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all’art. 808 c.p.c.

La necessità della specifica approvazione discende dalla natura della clausola, che introduce una deroga rilevante al regime ordinario di tutela giurisdizionale e incide sulle modalità di esercizio del diritto di difesa. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto, moduli o formulari richiede apposita e specifica sottoscrizione, non essendo sufficiente la mera sottoscrizione complessiva del contratto ove manchi una autonoma approvazione della clausola derogatoria (artt. 1341, 1342 c.c.; art. 808 c.p.c.; Cass. civ., Sez. Un., ord. 25 ottobre 2013, n. 24153).

Nel caso di specie tale specifica approvazione non risulta.

Dall’esame del contratto emerge che, dopo la sottoscrizione generale, le parti hanno apposto una ulteriore sottoscrizione riferita ad alcune specifiche clausole, indicate singolarmente. In tale formula di approvazione specifica sono richiamati il punto 1, relativo agli impegni della società cooperativa agricola; il punto 2, relativo agli impegni del trasformatore; il punto 3, relativo alle modalità di consegna e controllo della qualità e quantità; il punto 4, relativo a consegna dei prodotti, contenitori e tara; il punto 5, relativo a modalità e termini di pagamento, garanzie e indennità; il punto 6, relativo alle operazioni complementari; nonché il punto indicato come relativo al “Foro competente”.

Non risulta invece richiamata, né per numero né per rubrica, la clausola “Arbitrato”. La sottoscrizione specifica finale non contiene alcun riferimento espresso alla devoluzione delle controversie ad arbitri, né consente di ritenere che la parte abbia prestato una consapevole e autonoma approvazione della clausola compromissoria.

Il rilievo non è meramente formale. La clausola compromissoria non può ritenersi validamente approvata per implicito, né può essere ricavata dalla generica sottoscrizione del contratto nel suo complesso, soprattutto in presenza di una successiva elencazione delle clausole specificamente approvate che omette proprio il riferimento all’arbitrato. Tale omissione assume valore significativo, poiché dimostra che le parti, quando hanno inteso approvare separatamente determinate condizioni, lo hanno fatto mediante richiamo espresso; il mancato richiamo della clausola arbitrale impedisce, quindi, di attribuirle efficacia derogatoria.

A ciò si aggiunga che la stessa parte opposta, **CP_1** sin dalla comparsa di costituzione, ha espressamente contestato l’operatività dell’eccezione di arbitrato deducendo, tra l’altro, che la clausola arbitrale non era stata specificamente approvata con doppia sottoscrizione. Tale difesa trova riscontro nel dato documentale ed esclude che possa ritenersi pacifica tra le parti l’efficace devoluzione della controversia ad arbitri.

Né può sostenersi che l'ampiezza letterale della clausola sia, da sola, sufficiente a radicare la competenza arbitrale. Anche a voler ritenere che la controversia sulle differenze peso/prezzo rientri astrattamente tra quelle relative all'esecuzione del contratto, resta assorbente la mancata dimostrazione della valida ed efficace pattuizione arbitrale. La clausola compromissoria, infatti, prima ancora di essere interpretata quanto al suo ambito oggettivo, deve risultare validamente approvata secondo le forme richieste dalla legge.

La successiva clausola sul foro competente conferma, inoltre, l'assenza di una volontà negoziale univoca di sottrarre ogni controversia alla cognizione del giudice ordinario. Tale previsione letta unitamente alla mancata specifica approvazione della clausola arbitrale, impedisce di ritenere validamente pattuita una deroga effettiva alla cognizione del giudice ordinario. Ne consegue che l'eccezione di compromesso sollevata da **Parte_1** deve essere rigettata.

Resta pertanto ferma la cognizione del Tribunale ordinario sulla presente controversia, dovendosi procedere all'esame delle ulteriori eccezioni preliminari e, quindi, del merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria.

Deve essere esaminata, a questo punto, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della negoziazione assistita, riproposta dall'opposta **CP_1** nelle proprie note conclusive.

L'eccezione è infondata.

In fatto, va rilevato che, nel corso del giudizio, era stato disposto l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto una domanda di pagamento di somma di denaro non eccedente euro 50.000,00. Successivamente, **Parte_1** chiedeva la revoca del provvedimento, deducendo l'inapplicabilità della negoziazione assistita obbligatoria al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tale prospettazione deve essere condivisa.

L'art. 3, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede, quale condizione di procedibilità, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per chi intenda esercitare in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00.

Tuttavia, la medesima disposizione, al comma 3, lett. a), stabilisce espressamente che tale condizione di procedibilità non si applica "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione".

Il dato normativo è chiaro e non consente interpretazioni estensive o analogiche in senso contrario. Il legislatore ha inteso sottrarre all'ambito della negoziazione assistita obbligatoria non soltanto la fase monitoria in senso stretto, ma anche il successivo giudizio di opposizione, espressamente menzionato nella clausola di esclusione.

Ne deriva che, pur vertendosi in controversia avente ad oggetto il pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00, la condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014 non opera, trattandosi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Non può condurre a diversa conclusione il richiamo, operato dall'opposta, ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia di mediazione obbligatoria e, in particolare, all'orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione, l'onere di promuovere la procedura graverebbe sulla parte opponente, quale parte interessata alla prosecuzione del giudizio di cognizione (Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629).

Tale principio attiene, infatti, alla diversa disciplina della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e presuppone che la controversia rientri in una delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità. Esso non può essere automaticamente trasposto alla negoziazione assistita, ove il legislatore ha espressamente escluso dall'obbligo i procedimenti per ingiunzione, compresa l'opposizione.

Nel caso in esame, peraltro, la controversia non risulta riconducibile ad alcuna delle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, né l'opposta ha allegato uno specifico titolo normativo diverso dall'art. 3 D.L. n. 132/2014 idoneo a fondare una condizione di procedibilità.

Deve quindi escludersi che **Parte_1** fosse onerata di promuovere la procedura di negoziazione assistita dopo la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Conseguentemente, la mancata attivazione della procedura non determina l'improcedibilità dell'opposizione, né il consolidamento del decreto ingiuntivo opposto.

Resta ferma, sul punto, la statuizione già assunta nel corso del giudizio con l'ordinanza del 4 luglio 2018, che ha revocato il precedente provvedimento e disposto la prosecuzione del processo, mediante acquisizione del fascicolo monitorio e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

L'eccezione di improcedibilità sollevata da **CP_1** deve, dunque, essere rigettata.

Va poi esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, sollevata dall'opponente **Parte_1**.

Anche tale eccezione non merita accoglimento.

Parte_1 ha sostenuto che la competenza territoriale dovesse radicarsi presso il Tribunale di Nocera Inferiore, valorizzando, da un lato, la propria sede e, dall'altro, la circostanza che le operazioni di consegna, scarico, controllo qualitativo e quantitativo del pomodoro fossero avvenute presso il proprio stabilimento. Ha inoltre richiamato la clausola contrattuale relativa alle modalità di consegna e controllo della qualità e quantità, ritenendo che da essa derivasse il collegamento territoriale con il foro di Nocera Inferiore.

La prospettazione non è condivisibile.

In primo luogo, deve rilevarsi che la controversia ha ad oggetto una pretesa creditoria nascente da rapporto contrattuale e rientra, dunque, nell'ambito della competenza territoriale derogabile. In tale materia, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo, con specifica contestazione dei criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e con indicazione del giudice ritenuto competente. In difetto, resta radicata la competenza del giudice adito in base al criterio non specificamente contestato (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2023, n. 8284; Cass. civ., sez. VI, ord. 28 gennaio 2022, n. 2548; Cass. civ., sez. VI, ord. 3 luglio 2018, n. 17311).

Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a indicare il Tribunale di Nocera Inferiore quale giudice competente, facendo essenzialmente riferimento alla propria sede e al luogo di esecuzione delle operazioni materiali di scarico e verifica del prodotto. Non risulta, tuttavia, una specifica e completa contestazione di tutti i fori concorrenti invocabili in materia di obbligazioni contrattuali, e in particolare del foro del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione all'art. 1182 c.c.

Già sotto tale profilo l'eccezione non presenta requisiti necessari per determinare lo spostamento della competenza territoriale.

In ogni caso, l'eccezione è infondata anche nel merito.

Il contratto intercorso tra le parti non contiene alcuna clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Nocera Inferiore. La clausola rubricata "Foro competente" non individua un foro convenzionale esclusivo, ma rinvia alle ordinarie regole del codice di procedura civile. Ne consegue che non vi è stata alcuna deroga pattizia ai fori legali, né può ritenersi che le parti abbiano attribuito competenza esclusiva al giudice del luogo in cui aveva sede **Parte_1** o in cui si svolgevano le operazioni di ricezione e controllo del prodotto.

Il richiamo, da parte dell'opponente, alla clausola relativa alle modalità di consegna e controllo della qualità e quantità del pomodoro non è idoneo a fondare una competenza territoriale esclusiva. Tale clausola disciplina le modalità esecutive del rapporto, e in particolare le operazioni di conferimento, scarico, verifica qualitativa e quantitativa del prodotto, ma non

contiene alcuna pattuizione attributiva di competenza territoriale. Essa potrà rilevare, come si dirà, ai fini della ricostruzione del rapporto sostanziale e dell'accertamento della fondatezza del credito, ma non vale a individuare il giudice territorialmente competente.

Deve quindi farsi applicazione delle regole generali.

Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita. Nel caso in esame, la domanda monitoria proposta da **CP_1** aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata nell'importo di euro 11.788,45, indicata come residuo corrispettivo dovuto in forza del rapporto contrattuale di fornitura e documentata, nella prospettazione monitoria, mediante fatture, nota di credito, contratto e scritture contabili.

Ai fini della competenza, la verifica deve essere compiuta allo stato degli atti e sulla base della domanda proposta, senza anticipare il giudizio di fondatezza della pretesa. Il successivo accertamento dell'insussistenza del credito, o della sua mancata prova, non incide retroattivamente sull'individuazione del giudice competente, la quale va effettuata avendo riguardo alla prospettazione della domanda e ai criteri di collegamento dedotti.

Trattandosi, secondo la prospettazione dell'opposta, di obbligazione pecuniaria determinata nel suo ammontare, il luogo di adempimento va individuato, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, ferma la necessità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che l'obbligazione sia liquida, ossia determinata direttamente dal titolo o determinabile mediante criteri non discrezionali (Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989).

Nel caso in esame, la domanda monitoria è stata proposta da **CP_1** quale creditrice avente sede nel circondario del Tribunale di Foggia, per il pagamento di un importo specificamente determinato e risultante, nella prospettazione attorea, da fatture e documenti contabili collegati al rapporto contrattuale. Sussisteva quindi, quantomeno ai fini della competenza territoriale e allo stato degli atti, un criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Foggia.

Né vale opporre che la merce fosse stata ricevuta e controllata presso lo stabilimento di **Parte_1**. Tale circostanza attiene all'esecuzione materiale di una parte del rapporto di fornitura, ma non esclude il foro dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, né prevale su di esso in assenza di un foro convenzionale esclusivo.

Pertanto, non essendo stata validamente pattuita una competenza esclusiva in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, e sussistendo comunque un criterio legale di collegamento con il Tribunale di Foggia, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.

Esaurito l'esame delle questioni preliminari, occorre valutare il merito della pretesa creditoria azionata da **CP_1** in sede monitoria, muovendo dai principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il valore probatorio delle fatture commerciali.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, resta attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito azionato; l'opponente, pur rivestendo formalmente la qualità di attore, è convenuto in senso sostanziale ed è tenuto a provare soltanto eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria, ove il credito sia stato in primo luogo dimostrato dall'opposto (art. 2697 c.c.; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. civ., sez. III, 17 novembre 2016, n. 23415; Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24235).

Nel caso di specie, pertanto, spettava a **CP_1** quale creditrice opposta e attrice sostanziale, provare l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, il titolo della pretesa, l'esatta determinazione del credito e la debenza degli importi ingiunti.

Tale precisazione è necessaria perché la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio non conserva, nel giudizio di opposizione, il medesimo valore probatorio che può assumere nella fase sommaria.

Ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., le fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili e i registri IVA regolarmente tenuti possono costituire prova scritta idonea per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare quando si tratti di crediti relativi a somministrazioni di merci, prestazioni di servizi o rapporti tra imprenditori. Tale idoneità, tuttavia, opera nella fase monitoria, caratterizzata da cognizione sommaria e assenza iniziale di contraddittorio.

Diversa è la valutazione da compiersi nel giudizio di opposizione, nel quale il rapporto sostanziale viene sottoposto a pieno contraddittorio e il creditore deve dimostrare il fondamento della propria domanda secondo le regole ordinarie della prova. La fattura commerciale, infatti, è documento formato unilateralmente dal soggetto che assume di essere creditore; essa può costituire titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma, ove il credito sia specificamente contestato, non costituisce di per sé prova piena dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione (Cass. civ., sez. III, ord. 12 luglio 2023, n. 19944).

Il medesimo principio vale, con i necessari adattamenti, anche per le scritture contabili prodotte dal creditore. Esse possono integrare il requisito della prova scritta ai fini monitori e possono essere valutate dal giudice quali elementi del complessivo quadro istruttorio, ma non sono sufficienti, da sole, a dimostrare in modo pieno e definitivo l'esistenza del credito quando la controparte ne contesti specificamente il titolo, la misura e il criterio di determinazione.

Nel caso in esame, la contestazione di **Parte_1** non è stata generica.

L'opponente non si è limitata a negare in modo apodittico il debito, ma ha dedotto che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non riguardavano forniture originarie di pomodoro rimaste impagate, bensì importi successivamente addebitati da **CP_1** a titolo di differenze peso/prezzo. Ha inoltre contestato che tali differenze fossero previste dal contratto, concordate tra le parti o dovute sulla base del sistema di determinazione del corrispettivo effettivamente pattuito.

Tale contestazione incide direttamente sul fatto costitutivo del credito.

Non era quindi sufficiente, per **CP_1** dimostrare di avere emesso le fatture n. 16/I del 26 agosto 2011, n. 24/I del 31 agosto 2011 e n. 30/I del 23 settembre 2011, né di averle annotate nelle proprie scritture contabili. Era invece necessario provare che gli importi ivi indicati corrispondessero a somme effettivamente dovute da **Parte_1** in forza del contratto e, in particolare, che **Parte_1** fosse obbligata a pagare ulteriori somme calcolate sulla differenza tra il peso del prodotto rilevato alla partenza e quello riconosciuto all'arrivo presso lo stabilimento dell'acquirente.

Il credito azionato in sede monitoria, infatti, non ha ad oggetto il prezzo pacifico di una fornitura rimasta integralmente insoluta, ma un conguaglio controverso, fondato su un diverso criterio di calcolo del peso e del prezzo del prodotto. In una simile fattispecie, il documento fiscale non dimostra il titolo del conguaglio, ma rappresenta soltanto la pretesa unilaterale dell'emittente.

CP_1 ha certamente prodotto documentazione ulteriore rispetto alle sole fatture, e in particolare documenti di trasporto, pesate alla partenza e un prospetto riepilogativo della campagna pomodoro 2011. Tale documentazione, tuttavia, deve essere valutata per ciò che effettivamente dimostra.

I documenti di trasporto e gli scontrini di pesatura attestano, nei limiti della loro portata, il peso del prodotto al momento della partenza o della spedizione. Il prospetto riepilogativo predisposto da **CP_1** raccorda tali dati con gli importi

successivamente fatturati, evidenziando le differenze che, secondo la venditrice, sarebbero rimaste a carico dell'acquirente. Tali documenti, dunque, provano il criterio di calcolo utilizzato da **CP_1** per formulare la propria pretesa.

Essi, però, non provano ancora il fatto decisivo, ossia che quel criterio fosse contrattualmente vincolante per **Parte_1**.

La prova del credito non poteva arrestarsi alla dimostrazione dell'esistenza di una differenza tra pesatura alla partenza e pesatura o riconoscimento all'arrivo. Occorreva dimostrare che, secondo il contratto o secondo un accordo successivo validamente intervenuto tra le parti, il prezzo dovesse essere determinato in base al peso alla partenza, eventualmente decurtato dello scarto indicato da **CP_1** e non invece secondo il sistema di controllo qualitativo e quantitativo all'arrivo presso lo stabilimento del trasformatore.

In altri termini, l'opposta avrebbe dovuto provare non solo il dato materiale del peso in uscita, ma anche il titolo giuridico che rendeva quel dato prevalente rispetto alle risultanze della pesatura e del controllo effettuati presso **Parte_1**.

Tale prova non risulta raggiunta.

Le fatture prodotte sono espressione della pretesa creditoria di **CP_1** ma non dimostrano l'esistenza dell'obbligo di **Parte_1** di corrispondere le somme ivi indicate. I documenti di trasporto e le pesature alla partenza dimostrano l'esistenza di un dato ponderale originario, ma non dimostrano che esso fosse il dato contrattualmente rilevante ai fini della liquidazione del prezzo. Il prospetto campagna pomodoro 2011 costituisce una ricostruzione contabile interna o comunque unilaterale della venditrice, utile a comprendere la genesi delle fatture, ma non idonea, da sola, a fondare il credito contestato.

Neppure può ritenersi che la mancata accettazione, da parte di **CP_1** dei documenti di consegna trasmessi da **Parte_1** valga a provare automaticamente la fondatezza della pretesa opposta. La mancata sottoscrizione per accettazione dei documenti dell'acquirente può, al più, dimostrare che **CP_1** non condivise i dati di pesatura di **Parte_1**; ma non dimostra, in positivo, che **Parte_1** avesse assunto l'obbligo di pagare le differenze calcolate sulla base dei dati della venditrice.

Parimenti, la contestazione delle pesature di **Parte_1** da parte di **CP_1** non equivale alla prova del credito. La contestazione è un atto di parte; essa può spiegare perché **CP_1** abbia emesso le successive fatture per differenza, ma non dimostra che quelle fatture trovassero fondamento in una pattuizione contrattuale o in un accordo modificativo.

Va quindi escluso che il credito possa ritenersi provato in virtù della sola produzione del contratto, delle fatture, dei registri e dei conteggi di parte.

Il contratto dimostra l'esistenza del rapporto commerciale; le fatture dimostrano l'avvenuta emissione della pretesa fiscale e contabile; i documenti di trasporto e le pesature alla partenza dimostrano il dato ponderale valorizzato dalla venditrice; il prospetto riepilogativo dimostra il criterio di calcolo adottato da **CP_1**. Nessuno di tali elementi, singolarmente o congiuntamente valutato, prova però che **Parte_1** fosse obbligata a pagare le somme ingiunte a titolo di differenze peso/prezzo.

In definitiva, nel giudizio di opposizione non era sufficiente verificare se il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla base di documentazione formalmente idonea ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; occorreva accertare se, alla luce del pieno contraddittorio e delle contestazioni specifiche dell'opponente, il credito fosse effettivamente provato nel suo fondamento contrattuale e nel suo ammontare.

Tale prova non è stata fornita.

Ne consegue che la pretesa monitoria di **CP_1** non può essere accolta sulla base delle sole fatture e delle scritture contabili, né sulla base di conteggi unilaterali non assistiti dalla prova del relativo titolo contrattuale.

Accertato che le fatture e i documenti unilaterali non sono di per sé sufficienti a provare il credito contestato, occorre interpretare il contratto intercorso tra le parti e i relativi allegati tecnici, al fine di individuare il criterio contrattualmente rilevante per la determinazione del peso e, quindi, del corrispettivo dovuto per il pomodoro conferito.

L'indagine va compiuta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. In particolare, nell'interpretare il contratto occorre ricercare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, valutando altresì il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto; le clausole, poi, devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (artt. 1362 e 1363 c.c.; Cass. civ., ord. 12 dicembre 2023, n. 34687; Cass. civ., 10 settembre 2021, n. 24483).

Nel caso di specie, la lettura complessiva del contratto e degli allegati conduce a ritenere che il sistema negoziale fosse strutturato sulla verifica qualitativa e quantitativa del prodotto al momento dell'arrivo e dello scarico presso lo stabilimento del trasformatore, e non sulla automatica prevalenza del peso rilevato alla partenza.

Il contratto n. 11 del 21 luglio 2011 disciplina la cessione di pomodoro da industria per la campagna 2011, mentre gli allegati tecnici regolano le modalità di raccolta, trasporto, consegna, controllo della qualità e determinazione dei parametri rilevanti ai fini del pagamento.

In particolare, l'Allegato n. 2, relativo alle direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del pomodoro, prevede che i carichi pervenuti agli stabilimenti di trasformazione siano sottoposti al controllo qualità entro un determinato termine dall'arrivo; stabilisce inoltre che la verifica qualitativa e quantitativa del pomodoro debba essere effettuata al momento dello scarico, in presenza di persone eventualmente delegate dalla cooperativa agricola conferente.

La medesima disciplina contempla espressamente l'ipotesi di mancata presenza del delegato della cooperativa allo scarico, prevedendo che l'azienda di trasformazione trasmetta alla cooperativa il documento di consegna contenente gli elementi di identificazione dei parametri qualitativi e quantitativi riscontrati allo scarico. Tale documento si intende definitivamente accettato in mancanza di tempestiva comunicazione di riserva; in caso di riserva, è prevista la costituzione del contraddittorio presso il luogo di consegna e la redazione di apposito verbale rappresentativo delle ragioni di difformità valutativa.

Tale meccanismo è particolarmente significativo.

Esso dimostra che le parti avevano disciplinato un procedimento specifico per la verifica del prodotto all'arrivo, per la comunicazione dei dati alla cooperativa e per l'eventuale contestazione. Il contratto, dunque, non attribuisce al peso alla partenza una valenza automaticamente prevalente, ma costruisce il momento dello scarico presso lo stabilimento di trasformazione quale sede fisiologica di accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi rilevanti.

La stessa disciplina contenuta nell'Allegato n. 3 conferma tale interpretazione. In esso si prevede che, presso ogni stabilimento di trasformazione, venga prelevato e analizzato un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al fine di determinare la percentuale degli scarti e delle difettosità, nonché il peso lordo, il peso netto e il peso netto a pagamento al netto degli scarti. È altresì prevista la redazione di apposito documento di qualità riportante i dati rilevati, eventualmente sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

Anche tale previsione conferma che la liquidazione del corrispettivo non poteva prescindere dalle verifiche qualitative e quantitative compiute al momento della ricezione del prodotto presso l'industria di trasformazione.

La ragione economica di tale disciplina è evidente: il pomodoro da industria è prodotto agricolo deperibile, soggetto a variazioni qualitative, presenza di scarti, corpi estranei, prodotto verde, marcio o comunque non conforme. Il valore economico della fornitura non dipende soltanto dal peso lordo o dal peso alla partenza, ma dal quantitativo effettivamente conferito, accettato e utilizzabile, al netto degli scarti e secondo i parametri qualitativi riscontrati all'arrivo.

In tale contesto, la pesatura alla partenza può certamente costituire un dato materiale utile, soprattutto ai fini del trasporto e della documentazione del carico in uscita, ma non è, di per sé, il criterio contrattuale esclusivo o prevalente per la determinazione del prezzo.

CP_1 ha sostenuto che il prodotto venisse pesato alla partenza e che, rispetto a tale peso, **Parte_1** avrebbe riconosciuto quantitativi inferiori, così generando le differenze poi fatturate. Tuttavia, la stessa prospettazione dell'opposta conferma che le fatture azionate in monitoraggio derivano da un confronto tra due dati: il peso in uscita, valorizzato dalla venditrice, e il peso in entrata o comunque riconosciuto dall'acquirente all'esito delle operazioni di scarico e verifica.

Il punto decisivo, tuttavia, non è stabilire se vi fosse, in fatto, una divergenza tra peso alla partenza e peso all'arrivo. Il punto decisivo è stabilire se il contratto attribuisse a **CP_1** il diritto di pretendere il pagamento sulla base del peso alla partenza, nonostante il diverso esito delle verifiche all'arrivo, o se fosse stato successivamente concluso tra le parti un accordo modificativo in tal senso.

Tale prova non è stata fornita.

I documenti di trasporto e gli scontrini di pesatura prodotti da **CP_1** provano, nei limiti della loro portata, il peso del prodotto al momento della partenza o della spedizione. Essi non dimostrano però che tale peso fosse quello contrattualmente vincolante per la liquidazione del prezzo, né dimostrano che **Parte_1** avesse accettato di rinunciare al sistema di verifica e determinazione del peso netto a pagamento previsto dagli allegati contrattuali.

Il prospetto campagna pomodoro 2011 predisposto da **CP_1** costituisce una ricostruzione riepilogativa delle partite, dei pesi, degli scarti e delle differenze poste a base delle fatture. Esso ha valore esplicativo del criterio di calcolo seguito dall'opposta, ma non ha valore negoziale né probatorio quanto all'esistenza di un accordo vincolante sul diverso criterio di determinazione del corrispettivo.

In altri termini, il prospetto dimostra come **CP_1** abbia calcolato la propria pretesa, ma non dimostra perché **Parte_1** fosse giuridicamente tenuta a pagarla.

Non assume valore decisivo neppure la circostanza, valorizzata da **CP_1** secondo cui i documenti di consegna trasmessi da **Parte_1** non sarebbero stati restituiti firmati per accettazione. Tale dato può al più dimostrare che **CP_1** non intese accettare espressamente i documenti dell'acquirente; non dimostra però il contrario, ossia che **Parte_1** abbia accettato i conteggi della venditrice o che le parti abbiano modificato il sistema contrattuale.

La mancata sottoscrizione per accettazione dei documenti Conditalia non trasforma automaticamente le pesature di partenza in parametro vincolante di pagamento. Il contratto prevedeva un preciso meccanismo di riserva e contestazione, da attivare tempestivamente rispetto ai dati comunicati allo scarico, con successiva costituzione del contraddittorio presso il luogo di consegna. Non risulta invece provato che **CP_1** abbia attivato ritualmente tale procedimento nei termini e con le modalità previste dagli allegati contrattuali, né che sia stato redatto un verbale di difformità idoneo a superare gli esiti della consegna comunicati dall'acquirente.

La difesa dell'opposta, dunque, finisce per sovrapporre due piani distinti: il piano della contestazione soggettiva dei dati Conditalia e quello della prova oggettiva del credito. Che **CP_1** non condividesse le pesature dell'acquirente può anche ritenersi dimostrato; ma la non condivisione non equivale alla prova del diritto al conguaglio.

Il contratto, letto nel suo complesso, non prevede che il trasformatore debba pagare sulla base del peso alla partenza, né stabilisce che eventuali differenze tra peso in uscita e peso rilevato all'arrivo siano automaticamente poste a carico dell'acquirente. Al contrario, la disciplina contrattuale valorizza il momento della ricezione e dello scarico, il controllo qualitativo e quantitativo presso lo stabilimento, il documento di consegna e la possibilità di contestazione tempestiva secondo modalità predeterminate.

Ne consegue che il valore probatorio dei documenti prodotti da **CP_1** resta circoscritto alla dimostrazione del dato ponderale di partenza e del criterio di calcolo unilateralmente seguito per l'emissione delle fatture. Tali documenti non sono idonei a provare il diverso fatto costitutivo del credito, ossia l'obbligo di **Parte_1** di corrispondere somme ulteriori rispetto a quelle già determinate sulla base delle verifiche all'arrivo.

La ricostruzione dell'opponente, invece, risulta coerente con il regolamento negoziale, nella parte in cui individua nelle operazioni di scarico, verifica, applicazione degli scarti e determinazione del peso netto a pagamento il procedimento contrattualmente previsto per la quantificazione del corrispettivo.

Non si tratta di attribuire aprioristicamente efficacia assoluta ai documenti formati da **Parte_1**, né di ritenere incontestabili le pesature dell'acquirente. Si tratta, piuttosto, di rilevare che il contratto prevedeva uno specifico sistema di controllo e contestazione, e che **CP_1** a fronte di una pretesa monitoria fondata su differenze peso/prezzo, avrebbe dovuto dimostrare di avere titolo per superare quel sistema e pretendere il pagamento sulla base del proprio diverso criterio di calcolo.

In mancanza di tale prova, il contratto non consente di ritenere dovute le somme azionate in via monitoria.

Le conclusioni raggiunte sulla base della documentazione e dell'interpretazione del contratto non sono superate dell'esito della prova testimoniale.

Va preliminarmente richiamato il perimetro entro il quale la prova orale è stata ammessa. Con ordinanza del 19 aprile 2019, il giudice istruttore ha ammesso la prova orale articolata dall'opponente **Parte_1** limitatamente al capitolo n. 3, escludendo gli altri capitoli perché vertenti su circostanze valutative e generiche. Con la medesima ordinanza è stata ammessa la prova orale articolata da parte opposta **CP_1** limitatamente ai capitoli nn. 1 e 3, con esclusione degli altri perché vertenti su circostanze documentali, generiche e valutative; è stata altresì ammessa la prova contraria richiesta dall'opposta.

Tale delimitazione è rilevante ai fini della decisione, perché le circostanze più direttamente funzionali alla dimostrazione del credito di **CP_1** — e cioè, in particolare, l'asserito accordo sulle percentuali di scarto, la corrispondenza delle fatture al valore della differenza di peso/prezzo e la dedotta immediata contestazione delle differenze a **Parte_1** — non risultano provate attraverso la prova orale nei termini in cui erano state prospettate dall'opposta.

All'udienza del 20 novembre 2019 è stato escusso, quale teste indicato da **CP_1** **Testimone_1**.

Il teste ha riferito di occuparsi della gestione produttiva dell'**Parte_2** nel cui ambito operava anche **CP_1** e ha riconosciuto la documentazione di trasporto mostratagli. Ha confermato, in sostanza, che il prodotto veniva pesato prima della partenza, che la pesata veniva documentata mediante apposito scontrino e che il numero dello scontrino era riportato nel documento di trasporto. Ha inoltre riferito che una copia della documentazione accompagnava il prodotto e che altra copia restava nella disponibilità della struttura conferente.

La deposizione del teste **Tes_1** prova, dunque, l'esistenza di una procedura di pesatura alla partenza e la formazione dei documenti di trasporto e degli scontrini di pesa valorizzati da **CP_1**. Essa non prova, tuttavia, il diverso e decisivo fatto costitutivo del credito, ossia che **Parte_1** fosse contrattualmente tenuta a pagare il prodotto sulla base del peso alla partenza, né che fosse intervenuto tra le parti un accordo modificativo del sistema di determinazione del peso e del prezzo previsto dal contratto.

Nella stessa udienza del 20 novembre 2019 è stato escusso, sempre quale teste indicato da **CP_1** **Testimone_2**
[...]

Il teste ha dichiarato di essere stato dipendente dell'O.P. **Parte_2** e di essere stato addetto, nell'anno 2011, alla pesa dei prodotti venduti. Ha riferito che la **CP_1** faceva parte dell'O.P. Caccavelli e che egli operava anche per le bollette

relative alla stessa **CP_1** Ha confermato che il prodotto veniva pesato prima della partenza, che egli procedeva alla pesatura della merce e che lo scontrino di pesata veniva allegato al documento di trasporto, riportandone il relativo numero. Anche tale deposizione conferma il dato della pesatura in uscita e la prassi documentale seguita presso la struttura conferente. Tuttavia, essa non dimostra che il peso rilevato alla partenza costituisse, secondo il contratto, il parametro vincolante per la determinazione del prezzo nei rapporti con **Parte_1**. Il teste **Tes_2** infatti, ha riferito su attività interne alla fase di partenza e documentazione del carico, ma non su un accordo tra **CP_1** e **Parte_1** volto a rendere prevalente il peso in uscita rispetto alla verifica all'arrivo presso lo stabilimento del trasformatore.

All'udienza del 25 marzo 2021 è stato invece escusso, quale teste indicato dall'opponente **Parte_1**, **Testimone_3**.

Il teste ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di **Parte_1** dall'anno 2008 sino all'anno 2017, svolgendo mansioni di logistica e controllo delle materie prime, anche con riferimento al prodotto conferito durante la campagna del pomodoro. Ha riferito che, al momento dell'arrivo della merce presso **Parte_1**, veniva effettuato il controllo della pesatura della materia prima e che il laboratorio forniva i dati relativi allo scarto. Sulla base di tali dati veniva emesso il certificato, sottoscritto dal teste e poi inoltrato all'ufficio contabile/amministrativo, che a sua volta lo trasmetteva al fornitore o produttore. Il teste ha inoltre precisato che, al momento della verifica, non vi era contraddittorio con il produttore, in quanto lo stesso non era presente.

La deposizione del teste **Tes_3** conferma quindi l'esistenza, presso **Parte_1**, di una procedura di ricezione del prodotto, controllo della materia prima, rilevazione dello scarto, emissione del certificato e successiva trasmissione della documentazione al fornitore/produttore.

Tale dichiarazione è coerente con l'impianto contrattuale già esaminato, nella parte in cui il contratto e gli allegati tecnici valorizzano il momento della ricezione e dello scarico presso lo stabilimento del trasformatore quale sede di verifica qualitativa e quantitativa del prodotto.

La prova orale, complessivamente valutata, consente pertanto di ritenere dimostrati due dati fattuali: da un lato, che **CP_1** e la struttura conferente procedevano alla pesatura del prodotto alla partenza, formando documenti di trasporto e scontrini di pesa; dall'altro, che **Parte_1** procedeva, all'arrivo presso il proprio stabilimento, alla pesatura, al controllo della materia prima, alla rilevazione dello scarto e alla formazione della relativa documentazione.

Ciò che la prova testimoniale non dimostra è il punto decisivo ai fini della fondatezza della domanda monitoria: l'esistenza di un obbligo contrattuale di **Parte_1** di pagare le differenze peso/prezzo calcolate da **CP_1** sulla base del peso alla partenza.

I testi di **CP_1** non hanno riferito circostanze idonee a dimostrare che **Parte_1** avesse accettato la prevalenza del peso in uscita, né che le parti avessero concordato un criterio di calcolo diverso da quello risultante dal contratto e dagli allegati tecnici. Le loro dichiarazioni restano circoscritte alla fase di pesatura e documentazione del carico prima della partenza.

Il teste **Testimone_4**, a sua volta, ha confermato la procedura di verifica all'arrivo e l'emissione della documentazione interna e contabile conseguente ai controlli presso lo stabilimento. Pur avendo riferito che il produttore non era presente al momento della verifica, tale circostanza non è sufficiente a fondare il credito di **CP_1** perché non dimostra l'accettazione, da parte di **Parte_1**, dei conteggi successivamente predisposti dall'opposta.

Ne consegue che le risultanze testimoniali non colmano la lacuna probatoria già evidenziata in sede documentale.

La prova orale conferma l'esistenza di una divergenza tra il sistema di pesatura valorizzato dalla venditrice e quello applicato dall'acquirente all'arrivo, ma non prova che il primo dovesse prevalere sul secondo ai fini della determinazione del corrispettivo.

In definitiva, l'istruttoria testimoniale non dimostra né l'esistenza di un accordo modificativo del contratto, né l'accettazione da parte di **Parte_1** delle differenze peso/prezzo fatturate da **CP_1** né la debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

In conclusione, **CP_1** non ha provato il titolo contrattuale del preteso conguaglio per differenze peso/prezzo, né l'esistenza di un accordo modificativo idoneo a derogare al sistema di verifica e liquidazione previsto dal contratto. Il decreto ingiuntivo opposto, pur emesso sulla base di documentazione formalmente idonea nella fase monitoria, deve pertanto essere revocato all'esito del giudizio ordinario di opposizione, con rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza di **CP_1** ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Ai fini della liquidazione va applicato il D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, avuto riguardo al valore della causa, pari all'importo monitoriamente azionato di euro 11.788,45, rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale. La liquidazione va effettuata secondo i parametri applicabili, in ragione dell'attività difensiva svolta, della natura documentale e istruttoria della controversia, della durata del giudizio e dell'esito della lite.

Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di **Parte_1**, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 513/2016 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2. rigetta l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per devoluzione della controversia ad arbitrato;
3. rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia;
4. accoglie l'opposizione proposta da **Parte_3** avverso il decreto ingiuntivo n. 1746/2015 emesso dal Tribunale di Foggia;
5. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1746/2015;
6. rigetta la domanda di pagamento proposta da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_4**;
7. condanna **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di **Parte_1** delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso anticipazioni pari a euro 145,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
8. dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. **Ciro Sammartino**, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Foggia, 24.06.2026

Il giudice onorario

Avv. Francesca Siciliani